

Prot. n. 5220/17/10



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Pesaro

OGGETTO: Modifica della Circolare nr. 37/2008 intitolata "NOTIZIE DI REATO" datata 01/10/2008: nuova disciplina del "nulla osta" in tema di rilascio di informazioni relative ad incidenti stradali.

Con la Circolare nr. 37/2008 di questa Procura, indicata in oggetto, si stabiliva, tra l'altro, relativamente a quanto disposto dall'art. 11, co. 4, C.d.S e dall'art. 21, co. 3, 4, 5 e 6 Reg. C.d.S., che:

"Dovranno sempre essere rilasciate le informazioni relative alla residenza e domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi. Le informazioni relative alle modalità dell'incidente potranno essere rilasciate in caso di sinistri stradali con danni solo alle cose ovvero, in caso di evento mortale o di pendenza di procedimento penale per lesioni, previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria procedente."

Orbene, in considerazione delle modifiche legislative intervenute in materia di omicidio "stradale", di cui all'art. 589 bis c.p., e di lesioni "stradali", di cui all'art. 590 bis c.p., appare opportuno procedere ad una interpretazione "di sistema" di quanto disposto dall'art. 11 co. 4 C.d.S. e 21, co. 5 e 6, Reg. C.d.S., coordinando tale normativa, rimasta invariata, con il nuovo testo delle norme incriminatrici ed il conseguente nuovo regime di procedibilità di tali delitti.

Pertanto, a far data dal 1 gennaio 2018, ai fini del rilascio agli interessati delle informazioni relative alle modalità dell'incidente (copia dei rilievi tecnici e relative relazioni) **verrà richiesto il previo "nulla osta" di questa A.G. esclusivamente nei casi di omicidio stradale o di lesioni stradali gravi e/o gravissime e/o con riserva di prognosi.**

Al contrario, in tutti gli altri casi di lesioni stradali di competenza del Giudice di Pace, tutte le informazioni di cui all'art. 11 co. 4 C.d.S. potranno essere rilasciate ai richiedenti "interessati" (di cui peraltro si accerterà la legittimazione, che spetta a tutte le parti dell'eventuale processo, in qualsiasi veste) senza previo "nulla osta" di questa A.G., che pertanto non verrà più richiesto.

La Questura di Pesaro - Urbino, il Comando Provinciale Carabinieri di Pesaro - Urbino, il Comando Provinciale Guardia di Finanza di Pesaro – Urbino, il Comando Provinciale Carabinieri Forestale, il Comando Sezione Polizia Stradale di Pesaro e il Comando Capitaneria di Porto di Pesaro, i Comandi della Polizia Locale, provvederanno, nei rispettivi ambiti, a far pervenire copia della presente direttiva agli uffici / comandi dipendenti operanti nel Circondario di Pesaro.

Pesaro, 18/12/2017

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott.ssa ~~Cristina Fedeschini.~~)